

**COMUNE DI MAGLIONE**

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123

posta elettronica info@comune.maglione.to.it**ORDINANZA N. 5-2026** del 13.7.2026 - protocollo generale nr. 1866-2026

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta in piazza XX Settembre
- mercoledì 15 luglio 2026, dalle ore 7 e fino a cessate esigenze del giorno 15.7.2026

IL SINDACO

PREMESSO che la società a r.l. *Progetto Pietre*, con sede legale in Vestignè TO, deve provvedere a eseguire lavori di ripristino della pavimentazione in pavé presente in piazza XX Settembre;

RITENUTO che durante l'attività lavorativa è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sul tratto stradale interessato;

RILEVATA la peculiarità della strada e per consentire la regolare esecuzione dei lavori, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21, 25, 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

l'istituzione della modifica della viabilità e del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per permettere il regolare svolgimento delle operazioni straordinarie descritte in premessa sulla parte delimitata del sagrato di piazza XX Settembre, dalle ore 7 fino a cessate esigenze, previste entro le ore 20 di mercoledì 15 luglio 2026; Le limitazioni e le indicazioni stradali saranno segnalate agli utenti della strada dall'impresa esecutrice dei lavori da idonei cartelli stradali di prescrizione, anche manuali, come previsto dal regolamento di esecuzione del *Codice della strada* e secondo le più opportune esigenze.

L'impresa esecutrice dei lavori adotterà ogni cautela utile per prevenire incidenti, le cui conseguenze di natura civile, penale e amministrativa sarebbero a totale carico della medesima; inoltre dovrà fare pervenire al servizio di Polizia locale di Maglione il piano di segnaletica stradale interessato dal presente provvedimento.

È consentita la sosta e la circolazione veicolare nei tratti interdetti ai soli veicoli dell'impresa esecutrice dei lavori e a quelli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

- la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, nei termini di legge, prima dell'inizio dei lavori, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei a cura dell'impresa esecutrice dei lavori che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle attività, in osservanza ai precetti del *Codice della strada* (Cds);
- i soggetti di cui all'art. 12 del Cds sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale di Maglione e ai Carabinieri di Borgomasino;

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

RENDE NOTO CHE

- il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente del Consiglio di Stato ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Maglione, 13 luglio 2026

**IL SINDACO**

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39